



**VI Commissione Finanze  
Camera dei Deputati**

**MEMORIA**

**AC 2258**

***" Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro "***

**ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE**

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana  
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90%** della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'**8%** sul PIL

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>

### **Il provvedimento in esame.**

La proposta di Legge avente per oggetto le *“Modifiche all’art.51 del TUIR per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell’impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro”* (A.C. 2258) si inserisce nel più generale dibattito sulla partecipazione dei lavoratori, culminato positivamente nella recente approvazione della Legge 15 maggio 2025 n. 76, che **come cooperazione abbiamo sempre guardato positivamente dato che la forma di impresa cooperativa è per sua natura stessa l’apice della partecipazione dei lavoratori all’impresa**. Infatti, come disegna la Corte Costituzionale, la giustificazione alla protezione costituzionale della cooperazione di cui all’art. 45, Cost. *“è comunemente rinvenuta nella più stretta inerenza che la “funzione sociale” presenta nell’organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. Funzione sociale che qui viene individuata nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa”* (così C. Cost 18 luglio 1989, n. 408 e nello stesso senso C. Cost. 12 aprile 2022, n. 93).

Pertanto, ogni strumento di sollecitazione della partecipazione dei lavoratori alla responsabilità e ai risultati dell’attività dell’impresa deve presupporre come la cooperazione rappresenti – in sé e al meglio – la soluzione più idonea a perseguire gli scopi di assicurare il protagonismo e la partecipazione diretta dei lavoratori alla proprietà e alla gestione di un’impresa e ai suoi risultati. Al contrario, per ogni altra tipologia societaria, il perseguimento degli obiettivi della norma in esame può essere garantito solo inserendo deroghe al loro normale ordinamento al fine di agevolare ed accrescere la partecipazione di soggetti normalmente estranei alla proprietà e al governo dell’impresa.

\*\*\*

### **Applicabilità all’impresa cooperativa.**

Per quanto sopra, anche il progetto di legge in commento viene da noi visto come un ulteriore elemento di progresso della partecipazione dei lavoratori all’impresa, ancorché non consideri e valorizzi la specificità delle società cooperative.

La disciplina in esame quindi, a nostro avviso, **necessita di essere raccordata con l’ordinamento specifico riservato all’impresa cooperativa** contenuto negli articoli da 2511 a 2548 del Codice Civile e, in particolare, con quello applicabile alle cooperative tra lavoratori contenuto nella Legge n. 142 del 2001.

Tale ordinamento pone, infatti, la Società Cooperativa in una posizione privilegiata per quanto riguarda il soddisfacimento dei valori costituzionali, ivi inclusi quelli sottesi all’art. 46 C., anche in ordine alla possibilità di attribuire ai soci lavoratori i risultati economici dell’impresa.

Nello specifico, al fine di (i) rendere congeniale il provvedimento alle imprese cooperative ed (ii) evitare la penalizzazione della partecipazione dei soci lavoratori di cooperative nei confronti dei dipendenti, andrebbe dunque prevista:

- **una clausola generale di applicazione del provvedimento alle società cooperative a tutte le forme di partecipazione al capitale, ivi inclusi gli strumenti partecipativi tipici quali le azioni di sovvenzione o di partecipazioni cooperative (APC)** previste dalla Legge n. 59/1992, nonché gli altri strumenti finanziari partecipativi nel loro complesso. Un tale chiarimento soddisfa la necessità di prevedere che l'agevolazione in esame sia disposta per tutte le forme tecniche di partecipazione al capitale d'impresa, quale che sia la forma giuridica da queste assunta ("azioni" per le società per azioni o "quote" per le società a responsabilità limitata);
- **l'estensione della disciplina fiscale prevista nel provvedimento anche ai ristorni imputati a capitale**, istituto tipico della società cooperativa, riconosciuti dalle cooperative di lavoro ai propri soci lavoratori e destinati alla capitalizzazione della società a prescindere dal trattamento contabile dei medesimi ristorni (oggi i ristorni imputati a capitale scontano perlopiù una tassazione del 12,50%).

Infine, coerentemente con il riconoscimento delle particolari modalità con cui le cooperative tra lavoratori realizzano gli obiettivi che si intendono perseguire, **appare opportuno e coerente con le finalità della norma in esame introdurre uno specifico "meccanismo premiale" finalizzato ad agevolare la capitalizzazione delle imprese cooperative da parte dei propri soci cooperatori**. Tale previsione trova piena giustificazione nella necessità di sostenere la capitalizzazione delle imprese di diretta proprietà dei lavoratori, compensando le naturali difficoltà e limitazioni di investimento degli stessi.

Ciò potrebbe essere perseguito **prevedendo la detraibilità dall'Irpef, nei limiti del 19%, delle somme investite** – entro il limite massimo di 50.000 euro – **dai soci lavoratori a titolo di capitale sociale delle imprese cooperative**.

Una disposizione analoga è prevista, ad esempio, nell'ordinamento francese vigente.

\*\*\*

### **Ulteriori elementi di attenzione rispetto al provvedimento.**

Da segnalare poi **un ruolo molto compreso della contrattazione di II livello** che viene chiamata in causa solo per estendere i vantaggi negli importi e nei tempi di conservazione. Riteniamo invece che il coinvolgimento attivo delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sia un valore aggiunto che consenta una reale applicazione del provvedimento nelle imprese e una sua modellazione più cogente con le singole realtà aziendali.

Infine, riteniamo sia da valutare **l'estensione del provvedimento, oltre che ai lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato** con contratto della durata almeno pari a n. 9 mesi mantenendo il favore in caso di trasformazione del rapporto da

tempo determinato a tempo indeterminato. In tale modo si inserirebbe un meccanismo incentivante, per il lavoratore e per l'impresa, per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

§§§